



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI NAPOLI

12 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli XII sezione civile, in funzione di giudice monocratico, nella persona del GOP, dott. Paolo Madonna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23113/2020 di R.G.

TRA

Parte_1, C.F. *C.F._1* residente in Milano, alla via R. Amundsen n. 1, elettivamente domiciliato in Napoli alla via del Parco Margherita n. 37, presso lo studio dell'avv. Espedito Granata, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;

ATTORE

E

Controparte_1 P.I. *P.IVA_1* in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45,



elettivamente domiciliata in Nola alla via Dei Mille, n. 18/D, presso lo studio dell'avv. Agostino Scibelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

OGGETTO: contratto di assicurazione- indennizzo

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.02.2025 tenuta in modalità cartolare.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio la *Controparte_1* per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“In via principale: *previa declaratoria di nullità/annullabilità ai sensi del Dlgs 205/2006 della clausola “Riparazione Diretta” - contenuta nelle Condizioni di Assicurazioni UnipolSai Km&Servizi Autovetture City SI/09050/C11/00000/C Ed.1.1.2019 - Sezione G2 - Sezione Sinistri N 1.2 lettera e - N.2.1.4-N.2.1.4 lettera a) b)- Opzione sconto su premio pagine 2 e 3 di 22 - nonché la relativa previsione di esclusione del pagamento dell'indennizzo per la garanzie *C.F._2* e *Per_1* apposta nel contratto - **condannare** la società convenuta [...] *Controparte_1* in p.l.r.p.t. al pagamento della somma di euro **5905,93** a titolo di indennizzo per i danni riportati dall'auto, nonché euro 200,00 a titolo di indennizzo del danno indiretto, per la comprovata indisponibilità del veicolo, e/o la minore o maggiore*



somma che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal fatto sino all'effettivo soddisfo; Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.

In via gradata: qualora l'esimio giudice adito non dovesse ritenere nulla/annullabile la clausola “Riparazione Diretta”, condannare la società convenuta **Controparte_1** in p.l.r.p.t. al pagamento della somma di euro 4724,74 al netto dello scoperto contrattuale del 20% (euro 5905,93 a cui sottrarre euro 1181,18) a titolo di indennizzo per i danni subiti all'auto, nonché euro 200,00 a titolo di indennizzo dei danni indiretti per comprovata indisponibilità del veicolo, e/o la minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal fatto sino all'effettivo soddisfo; con vittoria di spese legali e compensi professionali con attribuzione all'antistatario procuratore per fattone anticipo.

Premetteva l'attore che: **a)** in data 12.04.2019 l'automobile Range Rover Evoque Tg. FC202HJ, di proprietà di **Parte_1** e Granata Espedito, veniva assicurata con la **Controparte_1** contro il “**CP_2**” con la polizza RCA/CVT n. 1/1766/30165719108; **b)** in data 13.04.2019 alle ore 21.30 circa, l'attore parcheggiava la propria automobile in Cardito, al Corso Italia n. 53, chiudendola a chiave con le sicure centralizzate inserite; **c)** alle ore 23.10 circa, tornato sul luogo di sosta, constatava che l'auto era stata



asportata da ignoti, riscontrando la presenza di detriti del vetro della porta anteriore a terra; **d**) in data 14.04.2019 alle ore 14.50 circa il veicolo veniva ritrovato in Casoria, alla via G. Gigante dai Carabinieri che, durante l'ispezione della vettura, riscontravano vari danni con graffi e ammaccature, nonché la presenza di tracce ematiche all'interno dell'auto e sul portellone posteriore e, per tale ragione, la ponevano sotto sequestro probatorio; **e**) in data 15.04.2019 l'attore sporgeva denuncia presso il Comando dei Carabinieri di Casavatore comunicando l'evento all'agenzia *Controparte_3* **f**) in data 02.05.2019, trasmetteva, a mezzo fax, copia della denuncia di sinistro, denuncia querela, verbale di sequestro penale e del decreto di convalida di sequestro probatorio alla *Controparte_1* la quale con la missiva del 09.05.2019 comunicava l'apertura del sinistro con n. 1-8001-2019-0143599; **g**) in data 20.05.2019, stante il dissequestro del bene da parte della Procura di Napoli Nord, l'attore tornava nuovamente in possesso del veicolo; **h**) l'auto veniva sottoposto a perizia contrattuale dal perito dello studio Tecnico Scotto di *Parte_2* [...] incaricato dalla Compagnia Assicurativa, con quantificazione del danno al veicolo in euro 2.412,48 oltre IVA; **i**) l'autovettura veniva, poi, consegnata alla società di riparazioni *Controparte_4* per l'installazione del dispositivo satellitare UNI BOX e le riparazioni strettamente necessarie; **l**) con pec dell'11.06.2019 l'attore chiedeva alla società convenuta di corrispondere l'indennizzo dovuto in seguito ai danni riportati dalla vettura e con raccomandata A/R del 17.01.2020 inviava copia autentica della denuncia sporta alla Legione dei



Carabinieri Campania Stazione di Casavatore unitamente alla copia del verbale di sequestro, del decreto di convalida e quello di dissequestro, nonché copia della dichiarazione di restituzione del Custode [...] *Pt_3*, senza ricevere alcun riscontro.

L'attore eccepiva, in primo luogo, **a)** la nullità della clausola "Riparazione Diretta" contenuta nelle Condizioni di Assicurazione *CP_1* Km&Servizi Autovetture City SI/09050/C11/00000/C Ed.1.1.2019 - Sezione G2 - Sezione Sinistri N 1.2 lettera e - N.2.1.4-N.2.1.4 lettera a) b) che di fatto, obbligava l'assicurato a far riparare la propria autovettura presso un centro riparazioni rientrante nel circuito "Presto&Bene" indicati dalla compagnia assicurativa e, in caso di mancata adesione, prevedeva l'applicazione dello scoperto contrattuale in misura del 20% e la perdita di altre agevolazioni previste nelle Condizioni di Assicurazione; nonché, della clausola, prevista a pag. 3 del contratto, che escludeva il diritto all'indennizzo per la garanzie CVT/Furto e *Per_1* in caso di mancata adesione al sistema di riparazione diretta.; **b)** che tali clausole, determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, avrebbero dovuto essere sottoscritte individualmente ed essere oggetto di specifica trattativa, soprattutto in considerazione del fatto che il contratto di assicurazione de quo veniva concluso telefonicamente con l'assicuratore.

Esponneva, altresì, che l'ammontare dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà ammontava ad euro 5.905,93, al quale doveva aggiungersi l'importo di euro 200,00 a titolo di danno indiretto nella misura



massima indennizzabile, in quanto la garanzia *Controparte_5* Danni *CP_6* prevedeva l'importo di euro 10,00 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo assicurato entro un massimale di euro 200,00, in considerazione della indisponibilità della vettura per un totale di 35 giorni, in seguito al furto e al successivo sequestro.

Si costituiva ritualmente *Controparte_7*, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attore, non essendo stata prodotta documentazione a sostegno, la carenza della legittimazione passiva e la non integrità del contraddittorio.

Esponiva, altresì, che al momento del sinistro l'autovettura di proprietà dell'attore era sprovvista del dispositivo satellitare, necessario per la regolare validazione del contratto e l'operatività della copertura assicurativa. Deduceva, ancora in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in materia assicurativa.

Eccepiva, ancora, la nullità dell'atto di citazione per l'indeterminatezza della domanda in ordine ai presupposti della richiesta di risarcimento e all'individuazione della pretesa fatta valere.

Nel merito, contestava il verificarsi del fatto storico e riteneva la richiesta di indennizzo del tutto generica e non supportata da idonea documentazione; esponiva, infatti, che la polizza assicurativa sottoscritta dalle parti prevedeva in caso di furto parziale la riparazione diretta presso carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa,



che veniva, però, rifiutata da controparte. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.

Alla prima udienza del 01.02.2021, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice concedeva alle parti un termine di 15 giorni per espletare la procedura di mediazione.

Alla successiva udienza del 10.05.2021 assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6. c.p.c.

All'udienza del 06.12.2021 il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie delle parti e con ordinanza del 15.01.2022 ammetteva la prova per testi articolata dall'attore.

All'udienza del 28.11.2022, escusso il teste *Testimone_1* il Giudice invitava le parti a verificare la possibilità di una soluzione bonaria del sinistro.

All'udienza del 14.12.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21.02.2025 ove, sulle note scritte depositate dalle parti, il giudice riservava la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Sulle comparse conclusionali e repliche depositate dalle parti, ora la causa giunge al Tribunale per la decisione-

Preliminarmente, può dirsi assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010, in quanto parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione n. 26/2021 dinanzi



all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, conclusosi con esito negativo per la mancata comparizione della *Controparte_1* come si evince dal relativo verbale del 27.04.2021 (cfr. all. 6 note di trattazione scritta *Pt_1* del 04.05.2021).

Sempre in via preliminare, deve confermarsi la legittimazione attiva del sig. *Pt_1* e la legittimazione passiva della *CP_1* in quanto risulta comprovata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le due parti dalla relativa polizza assicurativa n. 1/1766/30165719108 del 12.04.2019, prodotta da parte attrice (cfr. all. 8 atto di citazione).

Ancora, appare infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la presunta genericità nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, in quanto la Suprema Corte postula che *“la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e, non anche la nullità della citazione nella sua interezza”* (cfr. Cass, sent. 8077/2012): orbene, dall'esame dell'atto introduttivo, non risulta alcun elemento di incertezza in ordine al petitum o alla causa petendi.



Passando al merito, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui segue.

In primo luogo, occorre esaminare l'assunto di parte attrice circa il carattere "vessatorio" delle seguenti clausole contrattuali: la clausola "Riparazione Diretta" contenuta nelle Condizioni di Assicurazione **CP_1** Km&Servizi Autovetture City SI/09050/C11/00000/C Ed.1.1.2019 - Sezione G2 - Sezione Sinistri N 1.2 lettera e - N.2.1.4-N.2.1.4 lettera a) b) che prevede " *Se l'obbligo assunto al momento della stipulazione del contratto viene violato e il veicolo viene fatto riparare presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicato da **CP_1** ed il contraente chiede il rimborso delle spese sostenute:[...]b) per le garanzie C.V.T. non godrà dell'eliminazione delle quote a suo carico (scoperti/franchigie/minimi non indennizzabili) e, inoltre, per la garanzia Collisione la franchigia pattuita sarà raddoppiata, mentre per le restanti garanzie sarà applicato uno scoperto aggiuntivo del 20%.*" (cfr. all. **Pt_4** omegna condizioni, pag 8); la previsione contrattuale che si richiama alla precedente, inserita nella sezione "Dichiarazioni del contraente" a pag. 3 del contratto, in base al quale il contraente si impegnerebbe ad "accettare specificamente le disposizioni dell'opzione "Riparazione Diretta" riportate nelle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo [...], che per le garanzie Incendio, **CP_2** e **Per_1** , Eventi Naturali, Eventi Socio-Politici, Kasko e Collisione regolano l'applicazione del risarcimento del danno in forma diretta, prevedendo a carico del Contraente/Assicurato l'obbligo di riparare il



veicolo assicurato danneggiato presso un centro di autoriparazione facente parte del circuito Auto Presto&Bene. Qualora la riparazione del veicolo non avvenga o avvenga presso un centro non facente parte del circuito Auto Presto&Bene per le garanzie Incedio, CP_2 e Per_1 [...] la Società non erogherà alcun indennizzo” (cfr. all. polizza UnipolSai pag. 3).

Orbene, appare pacifico che, nel caso di specie, si configuri un contratto tra un professionista e un consumatore, concluso mediante moduli e formulari in cui le condizioni generali del contratto assicurativo sono state predisposte unilateralmente dal contraente professionista *Controparte_1* inoltre, dalla lettura della polizza, si evince che nella stessa vi è un generico richiamo alle Condizioni di Assicurazione, nella parte in cui, sotto la dicitura “DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE”, viene riportato in modo riassuntivo il contenuto delle clausole, senza che vi sia un riferimento specifico e/o numerico idoneo a individuarle; ancora, si prevedono “penalizzazioni” per il contraente/assicurato, qualora il medesimo abbia scelto di non ricorrere al risarcimento in forma diretta, mediante riparazione presso uno dei centri convenzionati con la Compagnia assicurativa.

Si ricorda, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: *“ l'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo; il*



requisito in parola assolve infatti al fine di richiamare l'attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché esso può reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione” (cfr. Cass. n. 2970/2012)”, nonché “l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c. non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate”(cfr. Cass. n. 22026/16).

Nel caso in esame, non è stata fornita la prova che né la clausola “Riparazione Diretta” contenuta nelle Condizioni di Assicurazione UnipolSai Km&Servizi Autovetture City SI/09050/C11/00000/C Ed.1.1.2019 - Sezione G2 - Sezione Sinistri N 1.2 lettera e - N.2.1.4-N.2.1.4 lettera a) b), né quella esclusiva dell’indennizzo inserita nella polizza che la richiama espressamente siano state oggetto di specifica approvazione, né oggetto di contrattazione o trattativa individuale, come richiesto ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 206/2005. Ancora, ai sensi dell’art. 33 Cod. Consumo si considerano “vessatorie” le clausole che “determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”: le clausole



in esame, limitando l'indennizzo e la responsabilità della compagnia assicurativa, in seguito alla scelta dell'assicurato di far eseguire la riparazione presso una carrozzeria non convenzionata, attraverso l'applicazione di uno scoperto contrattuale del 20% e, persino, dell'esclusione stessa dell'indennizzo, possono, certamente, considerarsi vessatorie. Le stesse, infatti, pongono una restrizione o compressione della facoltà di scelta dell'assicurato circa l'auto-carrozzeria o autofficina presso la quale effettuare le riparazioni necessarie, penalizzando, oltremodo, il consumatore/assicurato, addirittura con la perdita dell'indennizzo: per tale ragione, non può non ritenersi che le stesse rientrino nella previsione dell'art. 33 Cod. Consumo e che siano nulle, ai sensi dell'art. 36 Cod. Cons. (cfr. in tal senso Cass., ord. 34950/2021).

Accertata la nullità delle clausole indicate ex artt. 33,34 e 36 Cod. Cons., può ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio in ordine al denunciato furto. Ha infatti, documentato il titolo negoziale, depositando agli atti del giudizio copia del contratto del 12.04.2019, in cui è prevista la copertura per l'evento “ *CP_2* ” ; la cd. “preesistenza” dell'automobile come veicolo funzionante e dotato di valore economico, come risulta dal certificato di proprietà, dalla carta di circolazione e dal certificato di polizza, dai quali si evince sia che il sig. *Parte_1* è proprietario dell'autovettura, unitamente al sig. Granata Espedito, a partire dal 09.04.2019, sia il valore economico della vettura che è stata assicurata per il valore di euro 21.800,00.



Inoltre, l'attore ha dimostrato di aver correttamente adempiuto agli obblighi gravanti sull'assicurato, avendo: denunciato in data 15.04.2019 il sinistro ai Carabinieri presso la Stazione di Casavatore - (cfr. denuncia all'atto di citazione); comunicato, prontamente, la vicenda all' *Controparte_8* e alla *CP_1* con fax del 02.05.2019 e di aver trasmesso tutta la documentazione necessaria alla Compagnia assicurativa che, con comunicazione del 09.05.2019 avviava la procedura di sinistro n. 1-8001-2019-0143599; infine, di aver richiesto la liquidazione del danno alla controparte con pec dell'11.06.2019.

Al contrario, parte convenuta si è limitata a una generica contestazione della domanda di controparte e a sollevare eccezioni del tutto infondate, già disattese in precedenza.

Tuttavia, se la pretesa del *Pt_1* appare fondata nell'*an*, rispetto alla quantificazione dell'indennizzo richiesto è necessario fare alcune osservazioni.

Parte attrice chiede condannarsi la società convenuta al pagamento di euro 5.905,93, corrispondente all'esborso sostenuto per effettuare le riparazioni necessarie dopo il verificarsi del furto con ritrovamento: a supporto di ciò il sig. *Pt_1* produce, allegandolo all'atto di citazione, un preventivo delle riparazioni da effettuare e n. 4 fatture per ricambi per un totale complessivo di euro 315,56. Tuttavia, la documentazione indicata non appare idonea a documentare un esborso effettivo di euro 5.905,93, come richiesto dall'attore.



Al contrario, sebbene non sia consentito rifarsi alla perizia contrattuale dello studio *Pt_2*, incaricato dalla *CP_1* per essere stata prodotta tardivamente da parte convenuta solo in sede di comparsa conclusionale, può, per espressa ammissione di entrambe le parti, considerarsi pacifico l'esito della stessa, che quantificava i danni subiti dalla vettura in euro 2.412,48 oltre IVA. Tale importo può, a parere di Codesto Giudicante, ritenersi congruo per ristorare l'assicurato dei danni subiti dall'autovettura in seguito al furto con ritrovamento.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, la domanda proposta dall'attore deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione e la convenuta deve essere condannata a corrispondere in favore dell'attore una somma pari a euro 2.412,48 oltre IVA e di euro 200,00 a titolo di danni indiretti conseguenti al Furto, conseguente alla indisponibilità della vettura per un periodo prolungato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal sinistro al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 aggiornato dal D. M. 47/2022, in base al valore del riconosciuto indennizzo e per l'attività effettivamente espletata, ridotte di 1/3 ex art. 4 comma 4 del citato D.M.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da



Parte_1 nei confronti di *Controparte_1* così provvede:

1. Accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui alla parte motiva;
2. Condanna *Controparte_1* in persona del l.r.p.t al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di euro 2.412,48 oltre IVA a titolo di indennizzo per il danno subito e della somma di euro 200,00 a titolo di danni indiretti come previsto in convenzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro sino alla liquidazione del danno;
3. Condanna *Controparte_7* in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore di *Parte_1* in euro 264,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi, ridotti questi ultimi di 1/3 ex art. 4 comma 4.D.M. 55/2014 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore avv. Granata Espedito, dichiaratosi antistatario;

Così deciso in Napoli il 25.09.2025

Il Giudice

Dott. Paolo Madonna